



CITTÀ DI CHIVASSO

Servizio Politiche Sociali

**AVVISO PUBBLICO
DI PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE O
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CON CUI STIPULARE CONVENZIONE PER
L'USO DEI LOCALI COMUNALI DEL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI "F. DONATO"
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE RIVOLTE AGLI ANZIANI
DEL COMUNE DI CHIVASSO**

Atteso che:

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106”, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali;
- l'art. 5, comma 1, lettera i) di tale Decreto individua tra, le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- il comma 1 dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale così come stabilito all’art 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
- il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, è attivo dal 23 novembre 2021 (la data è stata individuata con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021; ne è stata data comunicazione sulla G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021);
- il comma 2 dell’art. 56 del D.lgs. n.117 del 03/07/20217 prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
- il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e dell’associazione di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione, è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;
- le linee guida ministeriali approvate con decreto 72/2021, in cui si richiede alle PPAA di “assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e nei settori di attività di interesse generale”;

si intende procedere alla pubblicazione del presente avviso finalizzato a individuare un soggetto del Terzo Settore, nello specifico un'organizzazione di volontariato (OdV) o un'associazione di promozione sociale (APS), con cui stipulare apposita Convenzione per le attività ed i servizi sotto riportati;

la Convenzione, che verrà stipulata tra il Comune di Chivasso ed il Soggetto individuato a seguito della procedura comparativa, conterrà quanto previsto dall'art. 56, comma 4 del D. Lgs. 117/2017.

1 - Finalità dell'avviso

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di un'organizzazione di volontariato (OdV) o di un'associazione di promozione sociale (APS), operante nell'ambito della solidarietà e dell'utilità sociale, con la quale stipulare una convenzione per la gestione e il coordinamento delle attività rivolte alla terza età all'interno del Centro d'Incontro Anziani "F. Donato" situato nei locali comunali di Via Paleologi n. 25 a Chivasso.

2 - Soggetti ammessi alla procedura comparativa

Sono ammessi a presentare domanda le APS o OdV, istituite ai sensi della Legge n. 266/1991, così come modificate del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 c.d. "*Codice del Terzo settore*" (d'ora in avanti "*Codice*"), in possesso dei requisiti previsti dal Codice:

1. iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore", requisito che, sulla base di quanto stabilisce l'art. 101, comma 3, del Codice del Terzo settore in via transitoria, si intende soddisfatto "attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore", ai sensi del comma 2, fino all'operatività del Registro unico nazionale, "continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore";
2. possesso dei requisiti di moralità professionale (ai sensi dell'art. 56, comma 3 del Codice), dimostrabili in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
4. aver effettuato, verso i volontari impiegati nelle attività del centro, formazione obbligatoria di base relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008) o impegnarsi a realizzarla entro e non oltre sei mesi dalla stipula della convenzione;
5. osservare le norme in materia di lavoro e di tutela della privacy;
6. essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività in ragione della disponibilità di volontari in possesso dei requisiti richiesti, garantendo almeno 1 volontario presente nel centro per ogni giorno e nell'orario orario di apertura del medesimo;
7. osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni, malattie connesse all'attività, nonché alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei volontari oltre alle disposizioni di legge vigenti in materia;
8. essere in possesso di "adeguata attitudine", con riferimento alla struttura, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3 del Codice).

3 – Oggetto della convenzione

L'amministrazione procedente, a norma dell'articolo 56 del Codice, intende affidare all'Ente individuato la gestione degli spazi interni dello stabile sito in Via Paleologi n.25 a Chivasso con un'area esterna adiacente al fabbricato adibita al gioco delle bocce, per lo svolgimento, nel rispetto del progetto che sarà presentato e valutato da apposita commissione, di attività di aggregazione e

socializzazione delle persone anziane, al fine di contrastare la solitudine con attività ricreative, culturali, di mutuo aiuto. Il soggetto individuato dovrà garantire il coordinamento di tutte le attività che si svolgeranno nei locali del centro con un'apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi, per tutta la durata della convenzione; dovrà inoltre garantire la custodia di tutti gli spazi e la copertura assicurativa degli ospiti.

4 - Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi presso il centro saranno quelle stabilite nel progetto presentato dall'Ente nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa, oggetto del presente avviso e saranno richiamate nella Convenzione che sarà sottoscritta.

5 – Spese rimborsabili

In relazione alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione è riconosciuta all'Ente individuato, per il periodo di durata della convenzione, una somma annua massima pari ad euro 4.200,00 (fuori campo IVA) **a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo.** Tale somma è comprensiva anche del rimborso di quota parte dell'Assicurazione prevista dall'art.9 della presente convenzione.

Al soggetto che verrà individuato, verrà riconosciuto, dall'Ente proponente, un anticipo per le spese che verranno sostenute pari a un trimestre (€ 1.050,00), al termine del quale verrà corrisposta la quota relativa alle spese effettivamente sostenute e rendicontate con appropriata documentazione (art 56, comma 2 D, Lgs 117/2017) e si procederà con questa metodologia nei successivi trimestri.

Sono rimborsabili, nel limite massimo sopra indicato, le sole spese imputabili direttamente agli interventi effettuati per la realizzazione delle attività dedotte in convenzione quali, in via esemplificativa, le spese per le coperture assicurative obbligatorie, - spese per il servizio di sorveglianza e custodia dei locali; spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza.

Le spese delle quali viene chiesto il rimborso devono essere rendicontate dettagliatamente e corredate da idonea e completa documentazione giustificativa.

Si precisa che:

- al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni di cui al presente bando. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario
- le spese generali (es. cancelleria, materiale vario, etc...) sono rimborsabili nei limiti di legge e soltanto se inequivocabilmente e direttamente riconducibili alle attività ed agli interventi in convenzione;
- eventuali entrate dell'Associazione finalizzate alle attività in convenzione (ad esempio: contributi, offerte libere, ecc.) sono ammesse esclusivamente ai fini dell'autofinanziamento e nei limiti della copertura dei costi complessivi di dette attività fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 110, comma 4, D.Lgs. 42/2004. Tutte le entrate pervenute dovranno essere accuratamente dettagliate all'Amministrazione;
- qualora le spese sostenute e documentate risultino di importo inferiore all'entità del rimborso massimo indicato nel comma 1 si procede all'erogazione fino alla concorrenza di detto importo provvedendo autonomamente l'Amministrazione alla rideterminazione del quantum rimborsabile sulla base della documentazione in proprio possesso.

Non saranno ammesse a contributo le seguenti spese, in quanto non rimborsabili:

- prestazioni retribuite, comunque denominate, (ovvero lavoro dipendente, prestazioni occasionali e temporanee, affidamenti di forniture servizi e lavori a ditte) riferite ai soci, ai componenti degli organi di direzione (CDA Assemblea, Direttivo, Presidente) o agli organi di controllo dell'Ente, ovvero a parenti o affini entro il secondo grado.

OVVERO

- **valorizzazione del lavoro volontario.** Ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.117/2017 e ss. mm. e ii. *“il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. **L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”***

- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dichiarata detraibile dall'Ente
- spese di rappresentanza o liberalità di qualunque genere;
- spese per cene o feste sociali, regali e necrologi, comprese spese per acquisto di bevande e merci per allestire feste e simili nonché premi per lotterie e simili
- ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà dell'Ente
- interessi passivi per interessi o mutui bancari
- ogni altra spesa di cui sia constatata la non inerenza con gli scopi dell'attività e dell'iniziativa

Resta inteso che in caso di mancata realizzazione delle attività in convenzione il rimborso non può aver luogo non sussistendone i presupposti fattuali e di diritto. In caso di realizzazione soltanto parziale delle stesse, l'Amministrazione si riserva di valutare l'entità del rimborso in relazione al soddisfacimento degli interessi generali sottesi al presente accordo valutati, in ogni caso, i documenti giustificativi di spesa prodotti dall'Associazione.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo né ammettendo la formazione di utili o avanzi di amministrazione l'onere per il Comune di Chivasso derivante dal presente accordo rappresenta un mero rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Ai fini del rimborso l'Ente presenta semestralmente all'Amministrazione nota di addebito corredata da idonei giustificativi di spesa e accompagnata dalla sintetica indicazione delle attività a fronte delle spese delle quali viene domandato il rimborso.

Semestralmente l'Ente presenta all'Amministrazione la relazione dettagliata e puntuale delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel periodo, con particolare riguardo agli indici di misurabilità sopra specificati, e il rendiconto dettagliato delle spese sostenute.

6 - Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di tre anni dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso per ulteriori tre anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

La convenzione non si rinnova tacitamente.

7 - Condizioni della convenzione

Presso i locali l'Ente individuato potrà svolgere solo le attività ed i servizi previsti nel presente avviso e comunque secondo il progetto presentato e valutato in sede di gara, pena la revoca della convenzione. Il Comune e l'Ente potranno concordare ulteriori forme di collaborazione, sempre nell'ambito delle finalità indicate al punto 1, con possibile adeguamento del contributo a titolo di rimborso spese.

L'Ente individuato dovrà presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con indicazione del numero di soggetti fruitori delle attività del centro coinvolti al 31 dicembre dell'anno precedente, della frequenza di utilizzo dei locali e di eventuali problemi di manutenzione straordinaria.

La convenzione potrà inoltre essere revocata in caso di mancata osservanza degli obblighi ivi contenuti.

8 – Obblighi reciproci

L'Ente del terzo settore individuato si farà carico delle spese connesse alla gestione delle attività e dei servizi richiesti tra le quali quelle per la custodia e per le forniture dei beni necessari a garantire tali servizi. Inoltre, sosterrà le spese di assicurazione dei volontari che fanno parte dell'associazione e che saranno impegnati nelle attività di oggetto della presente convenzione.

Il Comune si farà carico delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas.

9 – Responsabilità.

L'Ente risponde direttamente sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione, per i rischi ed i danni provocati nello svolgimento delle attività e degli interventi in convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento e/o rimborso spese, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. A tale fine dovrà stipulare specifica polizza assicurativa contro i danni arrecati a terzi e/o a cose connessi allo svolgimento della presente convenzione con massimale idoneo e parametrato alle attività e alle tipologie di intervento in essa previsti. L'Amministrazione deve essere compresa nel novero dei terzi. L'Ente dovrà altresì garantire di aver stipulato idonea polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo il disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17. Gli oneri della suddetta polizza sono a carico dell'Amministrazione comunale che provvederà al rimborso del premio in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per lo svolgimento delle attività di cui alla convenzione e dietro presentazione di specifica documentazione giustificativa di spesa nell'ambito del rendiconto delle attività svolte.

10 - Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare in un'unica busta chiusa recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura **“Domanda per la procedura comparativa finalizzata all'individuazione di Enti del terzo settore per il Centro d'Incontro Anziani “F. Donato”**, la seguente documentazione:

- a) domanda da presentare utilizzando il modello **allegato 1** al presente avviso di selezione, sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) copia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) progetto delle attività che si intendono realizzare nei locali con indicazione dei soggetti (persone fisiche) coinvolti nel progetto e dei relativi ruoli, con indicazione per ognuno, di nome e cognome compreso quello del responsabile;
- e) descrizione delle modalità di realizzazione dei servizi di custodia, con indicazione di quante persone verranno coinvolte e con quale modalità, garantendo in ogni caso la presenza di almeno 1 volontario nel centro per ogni giorno e nell'orario di apertura del medesimo;
- f) indicazione dei mesi e degli orari settimanali di apertura: ipotesi di calendario d'utilizzo.

La busta così predisposta dovrà essere consegnata, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso esclusivamente a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/04/2022.**

Il recapito del plico entro i termini sopraindicati è a esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il medesimo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione.

11 – Criteri di valutazione delle domande

Una commissione esaminatrice, appositamente nominata, provvederà all'attribuzione dei punteggi delle domande pervenute attribuendo un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri di valutazione.

Verrà valutato:

1 il progetto nella sua completezza: le attività che si intendono realizzare nei locali del centro, oltre a

quelle dell'Ente partecipante alla procedura, quelle dei soggetti partner; il grado di utilità sociale delle attività da svolgersi, della possibilità da parte dei cittadini di fruirne, del grado di diversificazione delle offerte, dei particolari servizi offerti, del livello di fattibilità e del livello di radicamento sul territorio comunale **fino ad un massimo di 30 punti**;

2 la qualificazione del personale impiegato nel progetto: valutazione con riguardo alla specifica competenza ed esperienza per le attività proposte nel centro (specificare per ogni nominativo l'esperienza maturata) **fino ad un massimo di 10 punti**;

3 la struttura e la dimensione organizzativa del soggetto richiedente: numero di volontari messi a disposizione dei servizi di custodia, eventuali servizi aggiuntivi, indicazione di quante persone verranno coinvolte nel singolo servizio, per quante ore a settimana, tenuto conto che deve essere garantita la presenza di almeno 1 volontario nel centro per i giorni e gli orari di apertura del medesimo per la custodia, la modalità di realizzazione dei servizi **fino ad un massimo di 30 punti**;

4 Soggetti partner (per essere valutati dovranno essere indicati la denominazione del partner/sede/tipo di attività d'interesse collettivo svolta dal singolo partner/n. soci)

fino ad un massimo di 30 punti

Punti così assegnati:

a) se trattasi di OdV (Organizzazione di Volontariato) **punti 5**

b) se trattasi di APS (Associazione Promozione Sociale) **punti 4**

12 - Individuazione dell'Ente affidatario

Sulla base dei punti ottenuti, sarà stilata una graduatoria delle domande pervenute.

In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza all'Ente proponente con il punteggio maggiore relativo agli Enti partner. Qualora il soggetto individuato dovesse recedere dalla convenzione, ovvero la convenzione in uso fosse revocata per inadempienza degli obblighi, la sostituzione potrà avvenire con altro soggetto disponibile presente in graduatoria.

13 - Privacy

Il trattamento dei dati forniti sarà finalizzato alla stipula della convenzione relativa e si svolgerà in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente Avviso, pubblicato nel sito internet del comune di Chivasso, nella sezione "altre gare e avvisi" <https://chivasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/grid/41345>. Si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. L'informativa generale privacy è pubblicata al link <https://www.comune.chivasso.to.it/it/privacy> del sito istituzionale del Comune di Chivasso.

Art. 14 - Codice di comportamento

Le norme del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici - DPR N°62 del 16 aprile 2013 - e il codice recante le norme di comportamento per i dipendenti del Comune di Chivasso, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 19/12/2013, per quanto compatibili si applicano al concessionario e ai suoi aventi causa. L'aggiudicatario deve pertanto mettere a disposizione i documenti suddetti a favore di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati

Chivasso,

Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali
Marta Parnisari

documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)